

Studio Legale
Avv. FRANCESCO LEONE
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1
TEL. 0422.1722695 – FAX 0422.252703
PEC : francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it
PEO : studiolegaleleone@yahoo.it
C.F.: LNEFNC74H18L407S – P. IVA 04047930260

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **FAVERO Roberto (C.F. FVRRRT97L14F443X)**, nato a Montebelluna (TV) il 14.07.1997 e residente in 31044 Montebelluna (TV) via Villette n. 41, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Francesco Leone (C.F.: LNEFNC74H18L407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, indicando per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni la PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it od il fax 0422.252703,

(ricorrente)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro – legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00153 ROMA Viale Trastevere n. 76/a

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 30173 Venezia Via Forte Marghera n. 191,

LA COMMISSIONE NAZIONALE di cui all'art. 7 del DM Istruzione 9.11.2021, n. 326 in persona del legale rappresentante *pro tempore*

la **COMMISSIONE ESAMINATRICE** del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso A026 per la regione VENETO di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499/2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649

del 3 giugno 2020, n.749 del 1.07.2020 e n.23 del 5.01.2022, in persona del Presidente legale rapp. p.t.

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, domiciliataria per legge, nella propria sede di Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma RM

PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

(resistenti)

E NEI CONFRONTI

TAMBURLINI Stefano (C.F. TMBSFN89B16L407V) nato a Treviso il 16.02.1989 e residente in Colle Umberto (TV) Via San Rocco n. 4, che risulta aver superato, con riferimento al concorso *de quo* e per la classe A026 MATEMATICA, la prova scritta ed ammesso alla fase orale (cfr. doc. 11)

PER ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DELLA NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI TUTTE LE IDONEE MISURE CAUTELARI

1. Delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “*computer – based*”, per la classe di concorso A026 (“Matematica”), tenutasi il giorno 04.05.2022, nel turno pomeridiano, nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 47, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l’accesso alla prova orale;
2. Del giudizio di mancata ammissione alla prova orale del ricorrente;
3. Della scheda di valutazione, richiesta ma non nota, della prova scritta di parte ricorrente;

4. Del provvedimento, allo stato non noto, con cui è stata attribuita, come risposta corretta alla Domanda 47, la risposta “d”, al termine della prova scritta sostenuta dal ricorrente, anziché la risposta “a”;
5. Della correzione della prova scritta, scaricata in file pdf (doc. 14), con riferimento alla Domanda 47, in cui viene assegnato il punteggio 0 (zero) ed al voto finale di 68 punti;
6. Del provvedimento – di data e protocollo sconosciuti - con il quale è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del concorso STEM 2022, indetto con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante *“Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, nonché del relativo elenco, entrambi nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile per l’espletamento della prova orale e non viene riconosciuto al ricorrente il punteggio di 70 punti;
7. delle graduatorie definitive, allo stato non pubblicate, per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante *“Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*, nella parte in cui, con riferimento alla Regione Veneto, non figura il nominativo del ricorrente perché risultato inidoneo alla prova orale;

8. dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A026, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
9. della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A026 per la regione VENETO, nella parte in cui include il quesito di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;
10. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, che impedisca al ricorrente di partecipare all'esame orale del concorso *de quo* e che sia anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022;
11. nonché per la declaratoria, **anche in via cautelare**, del diritto del ricorrente a ottenere una valutazione della prova scritta, che gli consenta la partecipazione alla prova orale.

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, anche istituendo una prova *ad hoc* per il ricorrente, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità della procedura concorsuale.

* * * * *

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 Decreto n. 23/2022¹, l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

Tuttavia, nel corpo del presente ricorso, nelle conclusioni e nell'indicazione degli atti impugnati, per brevità e semplicità espositiva, si farà riferimento alla Domanda 47, che corrisponde alla numerazione della prova sostenuta dal ricorrente.

La Domanda 47 è la seguente:

Siano V e W sottospazi vettoriali propri dello spazio vettoriale reale \mathbb{R}^3 . Si considerano le seguenti affermazioni:

I) $\dim(V) + \dim(W) = 3$

II) $\dim(V \cap W) < 3$

III) $\dim(V + W) \leq 3$

IV) $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$

Quali tra queste affermazioni sono sicuramente vere?

<i>a</i>	<i>Solo la II) e la III)</i>	
<i>b</i>	<i>Solo la IV)</i>	
<i>c</i>	<i>Tutte</i>	
<i>d</i>	<i>Tutte tranne la I)</i>	

* * * * *

IN FATTO

A. Con **D.D.G. 31 gennaio 2022 n. 252**, il Ministero dell'Istruzione disponeva la riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per il reclutamento di 1.685 posti per le predette classi di concorso, suddivisi per regioni e classi di concorso come da Tabella allegata (**doc. 1**);

¹ Leggasi *Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022 n. 23.*

B. L'art. 4 del citato D.D.G. prevede che, per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 05 gennaio 2022 n. 23 (doc. 2);**

C. Il citato decreto n. 23/2022 prevede, per quanto interessa ai fini del presente ricorso:

a. All'art. 3, che la prova scritta sia ***computer-based***, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, e che si svolga nella Regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consista nella **somministrazione di 50 quesiti**, ripartiti nel modo seguente:

- **per i posti comuni**, quaranta quesiti a **risposta multipla** distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (**doc. 3**);
- per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
- **per i posti comuni e di sostegno**, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

- b. Al comma 4 dell'art. 3, che ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali **solo una è esatta**; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato;
- c. Al comma 5 dell'art. 3, che la valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, co. 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 **(doc. 4 e 16)**². La prova è valutata al massimo 100 punti ed è **superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti**;
- d. I candidati, che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la **prova orale**, le cui tracce sono predisposte dalle Commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'art. 7, co. 2, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326.
- e. La prova orale si svolge nella Regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.
- f. Secondo l'art. 4 co. 5, in base a quanto previsto dal Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

² D.M. n. 326/2021 - Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale): *1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso*".

- D.** Il ricorrente, in data 07.03.2022, presentava **all'Ufficio Scolastico regionale del Veneto**, la domanda di partecipazione al concorso ordinario S.T.E.M. (D.D.G. 252 del 31.01.2022) per la classe di concorso A026 – Matematica **(doc. 5)**;
- E.** Con avviso datato 13.04.2022, l'USR VENETO comunicava che le prove del concorso STEM si sarebbero tenute **dal 3 al 5 maggio 2022** e che l'elenco delle sedi di svolgimento delle prove scritte con l'indicazione della destinazione dei candidati sarebbe stata resa nota almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle prove, distintamente per ogni singola classe di concorso, con successivo avviso pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale **(doc. 6)**;
- F.** Con avviso datato 13.04.2022 n. 8617, l'USR VENETO comunicava la sede e la data delle prove scritte: per la classe di concorso A026, la prova scritta veniva fissata al pomeriggio del 04.05.2022 **presso I.I.S. "E. DE AMICIS" ROVIGO (doc.ti 7 e 8)**;
- G.** Con decreto datato 02.05.2022 n. 1753, l'USR VENETO nominava la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 31 gennaio 2022 n. 252 per la classe di concorso A026- MATEMATICA **(doc. 9)**;
- H.** In data 04.05.2022, il ricorrente sosteneva la prova scritta *computer based* presso la suddetta sede;
- I.** In data 05.05.2022, l'Ufficio III comunicava che la lettera estratta per la prova orale era la lettera "A"³;
- J.** In data 20.05.2022, veniva pubblicato il decreto n. 6076 contenente l'avviso per la prova orale ed il calendario della stessa **(doc.ti 10 e 11)⁴**
- K.** In data 24.05.2022, l'USR VENETO avvisava i candidati, che avevano sostenuto la prova scritta computerizzata a risposta chiusa, che potevano visionare il proprio elaborato accedendo alla propria area personale della piattaforma concorsi e procedure selettive **(doc. 12)**;

³ https://istruzioneveneto.gov.it/20220505_17651/

⁴ Vedasi <http://www.istruzioneverona.it/?p=49556>

- L.** In data 24.05.2022, il ricorrente, seguendo le indicazioni date dal Ministero, eseguiva l'accesso, scaricava la correzione della prova scritta e si avvedeva dell'erronea valutazione della domanda n. 47 (**doc. 13**).
- M.** Con PEC inviata il 21.06.2022, il sig. Favero diffidava l'Amministrazione a provvedere ad attribuirgli il punteggio aggiuntivo e ad agire in autotutela per l'ammissione all'orale (**doc. 15**);
- N.** Con PEC inviata il 30.06.2022, il ricorrente chiedeva alla P.A. l'accesso agli atti per i documenti ivi indicati (**doc. 19**);
- O.** Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta in merito, per cui il ricorrente avanza richiesta di esibizione/produzione in giudizio dei detti documenti.

* * * * *

Parte ricorrente, nella propria veste come in atti, ritenendo i citati provvedimenti nulli e/o illegittimi e/o infondati e gravemente pregiudizievoli, li impugna e/o ne chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

1. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE

Con tale motivo preliminarmente si intende prevenire ogni possibile eccezione sull'interesse del ricorrente alla presente azione e sulla cd. prova di resistenza.

Come detto, infatti, il ricorrente ha totalizzato, nella prova scritta, un **punteggio di 68 punti**, e allo stato si è classificato come non idoneo, non avendo conseguito il **punteggio minimo di 70 punti**, come previsto dall'art. 3 co. 5 Decreto dipartimentale 05.01.2022 n. 23 (doc. 2).

Nel caso di specie, il ricorrente, come meglio si dirà in seguito, contesta la soluzione data dal Ministero dell'Istruzione alla sua Domanda n. 47.

Il ricorrente, infatti, ritiene, sulla base dell'allegata perizia (**doc. 12**) che il Ministero abbia indicato, come opzione corretta, una risposta errata (vale a dire la risposta "d").

Il sig. Favero, invece, ha indicato la risposta “a” (doc. 14), che risulta scientificamente corretta anche sulla base dell’allegata perizia di parte.

Pertanto, il Ministero, in sede di correzione, ha assegnato il punteggio 0 (zero) al ricorrente, con riferimento alla Domanda n. 47.

Se venisse accolta la tesi del ricorrente, basata sulla perizia di parte condotta e sulle risultanze scientifiche, al sig. Favero dovrebbe essere riconosciuto il **punteggio aggiuntivo di 2 (due) punti** e ciò dovrebbe aumentare il suo **punteggio finale a 70** punti, consentendogli quindi l’accesso alla prova orale.

Infatti, ove venisse dichiarata corretta la risposta data dal ricorrente (vale a dire la “a” anziché la “d”), il sig. Favero avrebbe un punteggio di 70, sufficiente per farlo accedere alla prova orale.

Va, quindi, anzitutto premesso che il ricorrente ha interesse anche soltanto a conseguire con la presente azione un aumento del punteggio di 2 punti e, quindi, un giudizio di idoneità all’orale, e non necessariamente a vincere il presente concorso.

2. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST., VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 e 5 DECRETO DIPARTIMENTALE 05.01.2022 n. 23. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DEL TEST E DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'UNICA RISPOSTA ESATTA E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.

Fermo quanto esposto con il motivo che precede, con la presente censura parte ricorrente intende contestare ed impugnare gli atti tutti di cui all’epigrafe del presente

ricorso con riferimento all'individuazione da parte della Commissione Nazionale incaricata dell'unica risposta esatta alla Domanda n. 47 della prova *de qua*.

Per espressa disposizione del Decreto Dipartimentale 05.01.2022 n. 23 e del D.M. 09.11.2021 n. 326 (**doc. 16**), i quesiti delle prove scritte sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata, altresì, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta *computer based*, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è, altresì, previsto, sia nel Decreto Dipartimentale 05.01.2022 n. 23 e nel Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta (doc.ti 2 e 4), che:

- i quesiti a risposta multipla sono 50 e sono identici per tutte le Regioni;
- ad ogni domanda corrisponde un'unica risposta esatta;
- A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data;
- La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Inoltre, sempre in base al Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta A026 (doc. 4), ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; **l'ordine** dei 50 quesiti è somministrato **in modalità casuale per ciascun candidato**.

Affinché tale meccanismo di selezione dei capaci e dei meritevoli funzioni e risulti esente da vizi, è, tuttavia, necessario che vi sia assoluta “***certezza ed univocità della soluzione***” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011 n. 4591).

A questo proposito, è opportuno evidenziare che, in caso di prova tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, rileva che la domanda e la risposta siano

dotate di **univocità**, ossia che non possa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dal selezionatore.

Infatti, *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n. 3145).

È tuttavia possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Nel caso in esame, è errata la soluzione proposta dal “selezionatore” del Ministero dell'Istruzione.

Pertanto, ove il quesito n. 47, qui impugnato, venisse annullato ed al ricorrente venisse riconosciuto il relativo punteggio, egli avrebbe diritto ad accedere alla prova orale del concorso.

La giurisprudenza afferma: *“Parte ricorrente afferma che la dedotta – e, come detto, acclarata – non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto **minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo**, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza*

dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, **non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(....) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.**"

Secondo il giudice d'appello, pertanto, **l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.** Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. Il motivo è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati, con conseguente obbligo dell'amministrazione regionale di procedere alla correlata rettifica della graduatoria finale attribuendo al ricorrente la posizione allo stesso spettante anche alla luce degli "scorrimenti" nelle more disposti" (Tar Roma, sent. 14267/2019).

Anche più di recente, il TAR LAZIO ha ribadito: "Ebbene, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, **deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta**, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania -Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e

*incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta **anche la risposta fornita dal candidato** che sia conforme all'impostazione della domanda"* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820).

Come si ricava dalla relazione di parte depositata in atti (doc. 12), che deve considerarsi parte integrante del presente ricorso e cui si rimanda per una trattazione più approfondita, redatta vagliando la lista delle domande assegnate in sede di prova scritta al ricorrente, nel test somministrato al ricorrente, la Domanda 47, cui parte ricorrente ha dato una risposta ritenuta errata dal Ministero, aveva in realtà fornito una risposta scientificamente corretta.

La perizia di parte è stata condotta dal Prof. Riccardo Colpi, professore dell'Università di Padova (**doc. 21**).

Si precisa che la risposta fornita dal ricorrente è indicata, nel modulo risposte allegato, con una X, mentre la risposta corretta - secondo il Ministero - è quella indicata con * (cfr. doc. 14).

Ciò posto, si premette sin d'ora che **l'assenza di una risposta univocamente corretta** inficia il quesito e lo invalida a prescindere da quale fosse la risposta data dal ricorrente, con la conseguente spettanza in relazione a tale risposta di 2 (due) punti e non di 0 (zero) punti, che solo nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto (C.d.S., sent. 842/2019).

Il quesito esaminato è il seguente:

Siano V e W sottospazi vettoriali propri dello spazio vettoriale reale \mathbb{R}^3 . Si considerano le seguenti affermazioni:

✓) $\dim(V) + \dim(W) = 3$

✓I) $\dim(V \cap W) < 3$

✓II) $\dim(V + W) \leq 3$

✓III) $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$

Quali tra queste affermazioni sono sicuramente vere?

<i>a</i>	<i>Solo la II) e la III)</i>	
<i>b</i>	<i>Solo la IV)</i>	
<i>c</i>	<i>Tutte</i>	
<i>d</i>	<i>Tutte tranne la I)</i>	

Punteggio: 0,00

La risposta corretta secondo il Ministero è la “d”.

Riteniamo che la risposta ritenuta giusta dal Ministero non sia corretta, e che la risposta corretta sia la “a”, come fatto dal sig. Favero (cfr. doc. 14, di cui si riporta di seguito l’estratto di interesse):

A026 - VENETO
CF: FVRRRT97L14F443X

DOMANDA 47

Siano V e W sottospazi vettoriali propri dello spazio vettoriale reale \mathbb{R}^3 . Si considerino le seguenti affermazioni:

I) $\dim(V) + \dim(W) = 3$

II) $\dim(V \cap W) < 3$

III) $\dim(V + W) \leq 3$

IV) $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$

Quali tra queste affermazioni sono sicuramente vere?

a	solo la II) e la III)	X
b	solo la IV)	
c	tutte	
*d	tutte tranne la I)	

Punteggio: 0,00

L’affermazione che V e W sono sottospazi vettoriali **PROPRI** dello spazio vettoriale \mathbb{R}^3 equivale ad affermare che le loro dimensioni sono strettamente minori di 3, cioè **$\dim(V) < 3$ e $\dim(W) < 3$** : di conseguenza sia V che W possono avere dimensione 0, 1 o 2.

- L’affermazione I) **non è sempre vera**, infatti se V e W hanno entrambi dimensione 1, allora la somma delle loro dimensioni è evidentemente 2, e non 3.

- L'affermazione II) è **sempre vera**, perché lo spazio vettoriale intersezione $V \cap W$ ha dimensione minore o uguale sia alla dimensione di V che di W , ed avendo entrambi dimensione strettamente minore di 3 si conclude immediatamente.
- L'affermazione III) è **sempre vera** perché la somma di due sottospazi è comunque un sottospazio dello spazio ambiente, e così $\dim(V+W)$ è minore o uguale a $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.
- L'affermazione IV) **non è sempre vera**: se ad esempio V e W sono sottospazi di \mathbb{R}^3 con V incluso in W e con $\dim(V) = 1$ e $\dim(W) = 2$, allora si ha che $\dim(V + W) = \dim(W) = 2$ e che $\dim(V \cap W) = \dim(V) = 1$ e così $\dim(V + W) - \dim(V \cap W) = 2 - 1 = 1$ mentre $\dim(V) + \dim(W) = 1 + 2 = 3$.

Presumo che il testo corretto della prova dovesse contenere la nota relazione di Grassman tra gli spazi vettoriali V , W , $V+W$ e $V \cap W$ che è valida in tutta generalità e che **differisce** però dalla relazione presente nella quarta affermazione per un segno; solo in questo caso la risposta “d” sarebbe stata corretta. La relazione di Grassman è $\dim(V + W) + \dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W)$.

Concludendo, si è dimostrata la correttezza delle affermazioni II) e III) e sono stati trovati controesempi alle affermazioni I), IV) che pertanto non sono generalmente vere.

Di conseguenza, la risposta corretta è la “a”, cioè la medesima fornita dal candidato e indicata con la X, mentre non sono corrette le risposte b, c e d. In particolare, la risposta “d” considerata come corretta dal Ministero è errata (indicata con *).

Tutto ciò premesso, rimandando ancora una volta per una trattazione più completa alla relazione allegata in atti, si ritiene che, nella domanda n. 47 somministrata al ricorrente, il Ministero abbia individuato un'unica risposta esatta al suo quesito, mentre invece – per incongruenza rispetto alla letteratura scientifica - deve ritenersi che quella risposta fosse errata.

In altre parole, delle due l'una: o si ritiene che, in considerazione della formulazione manifestamente errata e fuorviante della domanda n. 47 impugnata, la selezione debba essere ritenuta *in parte qua* interamente illegittima e la risposta a tale quesito sia neutralizzata e/o considerata *tamquam non esset* per quei candidati che hanno avuto tale domanda nel test somministrato, oppure, al contrario, in ragione della correttezza sostanziale della risposta fornita dal ricorrente, venga affermata e dichiarata l'esattezza anche formale di tale risposta, sebbene diversa da quella individuata quale *unica esatta* da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione del corrispondente (ulteriore) punteggio di due (2) punti.

Del resto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, in casi come quello in esame, le valutazioni effettuate da parte delle Commissioni di concorso non rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa insindacabile da parte del Giudice, ma possono essere oggetto del sindacato giurisdizionale, (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743; T.A.R. Lazio Roma Sez. III Quater 6 dicembre 2017 n. 12041), e come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, in un caso simile: "*Le considerazioni ... dimostrano quantomeno la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante al quesito n. 23: né tale conclusione travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto*" (C.d.S., sent. 842/2019).

Analoga soluzione è stata adottata da TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820⁵.

Se il quesito è errato o fuorviante, e la risposta non esaustiva, è evidente che esso debba essere neutralizzato ed eliminato dalla prova, annullando il relativo punteggio per tutti i candidati, oppure, ove tale soluzione sia ritenuta più praticabile, il punteggio del ricorrente dovrà essere rettificato in aumento, aggiungendo il *bonus* di 2 punti per la risposta esatta, con complessivo aumento del punteggio finale a 70 punti.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio ed alla formazione del ricorrente, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

“Ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea, giacché una prova con tali caratteristiche non poteva obbedire ai canoni di linearità, buon andamento ed imparzialità nella selezione dei candidati” (TAR Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

Non conta, quindi, quantificare e verificare l'effettivo vantaggio ricevuto da ogni concorrente poiché una volta provate le censure *“riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti [...] non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione abbia falsato lo svolgimento*

⁵ TAR Lazio – Roma, Sez. III, 17.11.2021 n. 11820, pag. 8: *“Il ricorso deve essere dunque accolto, con annullamento “in parte qua” e negli esclusivi interessi della ricorrente, degli atti gravati, con condanna dell'Università a provvedere alla revisione definitiva della graduatoria finale mediante rideterminazione del*

delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi" (T.A.R. Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1108).

Di qui, l'interesse ad ottenere la neutralizzazione del quesito qui impugnato, con la rettifica del punteggio del ricorrente e di tutti i candidati, e l'annullamento dell'esclusione di parte ricorrente dalla prova orale, al fine del conseguimento di un'utile collocazione in graduatoria, ovvero in subordine la declaratoria di invalidità e l'annullamento del quesito, posto in essere in violazione delle norme di legge e principi generali in tema di concorso pubblico.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alla risposta fornita al quesito impugnato dal ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza della risposta data dal ricorrente, venga contestualmente accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al conseguimento di **2 (due) punti ulteriore**, e/o con la rettifica/neutralizzazione del quesito per tutti i candidati, e con conseguente migliore collocamento del ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale con il punteggio di 70.

3. SULL'ISTANZA CAUTELARE

Si ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte.

Quanto, invece, al *periculum in mora*, si consideri che, sulla base della graduatoria del concorso *de quo*, verranno assunti 1.685 docenti per le classi di concorso indicate nel D.D.G. n. 252/2022 e che, in Veneto, sono disponibili n. 25 per la classe di concorso A026 (cfr. doc. 1).

Le prove orali risultano terminate (cfr. doc. 11), ma la graduatoria finale deve essere ancora pubblicata.

punteggio della ricorrente, in conformità alle disposizioni conformative della presente statuizione giudiziale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a."

Sulla base delle dette graduatorie verranno chiamati i docenti per il prossimo A.S. 2022/2023 (doc. 20).

Quindi, essendo prossima la chiamata per l'A.S. 2022/23, il ricorrente deve poter sostenere anche con riserva la prova orale, al fine di non pregiudicargli, in caso di esito finale positivo del concorso, la possibilità di essere assunto, con decorrenza 01.09.2022, per l'A.S. 2022/2023.

Inoltre, il ricorrente subirà, oltre a quello già patito, l'ulteriore pregiudizio di non poter partecipare a tale prova e, quindi, di non poter partecipare alla conclusione delle operazioni concorsuali, e pertanto di non potere essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori e degli idonei, ai fini dell'assegnazione dei posti.

La tempestività della tutela, nel caso di specie, si identifica con la sua effettività, dal momento che appare necessario consentire l'effettuazione della prova orale, diversamente il pregiudizio potrebbe rivelarsi definitivo con riferimento all'assunzione.

* * * * *

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il ricorrente, nella propria veste come in atti, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE

- Sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente con riserva alla prova orale;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

Respinte tutte le eventuali contrarie deduzioni ed eccezioni,

- per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, **accertare e dichiarare l'invalidità/illegittimità con il conseguente annullamento** dei provvedimenti impugnati e conseguentemente annullarsi gli stessi nei limiti di interesse;

- **Per l'effetto**, dichiarare e/o accertare che la risposta corretta alla Domanda n. 47, somministrata al ricorrente nella prova scritta *de qua*, è la risposta "a" (anziché la "d"), attribuendo al ricorrente 2 (due) punti aggiuntivi;
- Accertare e/o dichiarare che il punteggio finale del ricorrente, per la prova scritta *de qua*, è 70 punti, punteggio sufficiente per l'accesso alla prova orale del concorso;
- Accertare e/o dichiarare che, conseguentemente, il ricorrente ha diritto a partecipare alla prova orale per la classe di concorso A026 del concorso *de quo*, per la Regione Veneto,
- Ordinare alla P.A. di ammettere alla prova orale il ricorrente o, in subordine, di organizzare una prova orale *ad hoc* per il ricorrente.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale relativa all'attribuzione del punteggio aggiuntivo, per le ragioni esposte in ricorso, eliminare il quesito che, per il ricorrente, corrisponde alla Domanda 47, per tutti coloro che, nella prova scritta, abbiano ricevuto detta domanda e, conseguentemente, procedersi alla rideterminazione dei punteggi individuali e di quello necessario all'accesso alla prova orale, annullando tutti i provvedimenti che impediscono un tale risultato.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

1. In caso di contestazione, eseguirsi CTU sulla Domanda 47 al fine di accertare che la risposta corretta al detto quesito è la risposta "a" e non la risposta "d".
2. Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, come richiesta con PEC 30.06.2022, rimasta inevasa (doc. 19).

Si producono in copia mediante deposito i seguenti documenti:

1.	DECRETO DIRETTORIALE N. 252 DEL 31 GENNAIO 2022	2.	DECRETO DIPARTIMENTALE 23 DEL 5 GENNAIO 2022
3.	ALLEGATO A D.M. 09-11-2021 N. 326	4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROVA SCRITTA A026
5.	DOMANDA DI	6.	AVVISO 13 04 2022 N. 8585

Studio Legale
Avv. FRANCESCO LEONE

	PARTECIPAZIONE		
7.	AVVISO 13 04 2022 N. 8617	8.	PROVA SCRITTA A026 04-MAG-2022 POMERIGGIO SEDE
9.	DECRETO 02 05 2022 N. 1753	10.	SEDI PROVA ORALE A026
11.	ELENCO CANDIDATI CONVOCATI PROVA ORALE ALLEGATO 1	12.	PERIZIA DI PARTE
13.	AVVISO ACCESSO PROVE SCRITTE	14.	PROVA SCRITTA CORRETTA
15.	DIFFIDA	16.	D.M. 09.11.2021 n. 326
17.	CCNL SCUOLA 2008	18.	CCNL SCUOLA 2018
19.	ACCESSO AGLI ATTI	20.	Concorso discipline STEM 2022
21.	Riccardo Colpi Dipartimento di Matematica Tullio Levi Civita		

Ai sensi della normativa vigente, si chiede che le Comunicazioni e/o le notificazioni siano effettuate o via fax al n. 0422.252703 o via mail all'indirizzo PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in applicazione degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6 bis, del T.U. n. 115 del 2002, trattandosi di pubblico impiego.

Si allega copia dei documenti citati e della ricevuta di versamento del contributo unificato.

Con osservanza,

Villorba (TV), 4 luglio 2022

Avv. Francesco Leone